



I porcellini d'India nella legislazione

Ecco un elenco delle principali disposizioni di legge che si applicano ai porcellini d'India. Inoltre, anche per i porcellini d'India valgono le norme generali dell'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad es. quella che proibisce di procurare dolori o lesioni agli animali.

Obbligo di formazione e di autorizzazione (art. 101 lett. c n. 3, 102 cpv. 4 OPAn)

Per la detenzione privata di porcellini d'India non è richiesta nessuna formazione. Chi invece cede oltre 100 porcellini d'India all'anno deve disporre di un'autorizzazione cantonale e aver seguito la formazione per la detenzione e l'allevamento di tali animali.

Contatto sociale (art. 13, allegato 2 tabella 1 requisito particolare 47 OPAn)

I porcellini d'India sono animali sociali e devono essere tenuti in gruppi di almeno due animali.

Alimentazione (art. 4 OPAn)

Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti acqua e alimenti adeguati. Ai porcellini d'India vanno dunque dati, tra l'altro, alimenti a grana grossa come il fieno.

Cura (art. 5, 177, 179 OPAn)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. I porcellini d'India a pelo lungo vanno spazzolati regolarmente. Gli artigli dei porcellini d'India vanno accorciati a regola d'arte alla lunghezza necessaria. Gli animali malati o feriti devono essere curati oppure, se del caso, abbattuti in modo corretto.

Rumore (art. 12 OPAn)

Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

Illuminazione (allegato 2 osservazione preliminare J OPAn)

I parchi devono essere illuminati con luce naturale o con una luce artificiale adatta. La luce artificiale deve essere scelta in modo tale da non essere percepita dagli animali come luce tremolante.

Requisiti minimi per i parchi (art. 7, 10, allegato 2 tabella 1 numero 40 OPAn)

I parchi devono essere costruiti in modo tale che i porcellini d'India non possano fuggire e che la loro salute non venga compromessa. Devono inoltre essere di dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie. Il parco destinato ai porcellini d'India deve essere provvisto di casette o di altre possibilità di ritirarsi, in cui tutti gli animali devono poter trovare posto. Inoltre i porcellini d'India necessitano di una lettiera adeguata e di oggetti da rosicchiare, come legno tenero o rami appena tagliati.

I parchi devono ottemperare ai requisiti minimi secondo l'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Un parco per due porcellini d'India deve avere una superficie minima di 0,5 m², quindi ad esempio 1 m di lunghezza e 50 cm di larghezza. Per ogni animale in più, bisogna aggiungere a tali misure 0,2 m². Le superfici sopraelevate calpestabili da parte degli animali possono essere aggiunte al calcolo fino in misura di un terzo della superficie minima richiesta. Un parco per quattro porcellini d'India deve avere una superficie di 0,9 m². Se, ad esempio, nel parco vi è un asse con una superficie di 0,3 m² sopra al quale gli animali possono saltare e sotto il quale possono ripararsi, allora in tal caso la superficie di base può venire ridotta fino a 0,6 m².

Protezione dalle condizioni meteorologiche (art. 6 OPAn)

I porcellini d'India che vengono tenuti all'aperto devono avere accesso a un luogo che garantisca loro protezione dalle condizioni meteorologiche estreme come pioggia, umidità, vento, freddo e forte insolazione.

Allevamento (art. 25 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di porcellini d'India sani.

Pratiche vietate (art 24 lett. f OPAn)

È vietato realizzare e gestire parchi con porcellini d'India accessibili al pubblico in occasione di manifestazioni.

Riproduzione (art. 25 cpv. 4 OPAn)

Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che i porcellini d'India si riproducano in modo eccessivo.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni di legge (LPAn = legge federale sulla protezione degli animali, RS 455; OPAn = ordinanza del 10 gennaio 2018, RS 455.1 sulla protezione degli animali). Ulteriori informazioni figurano anche nel sito Internet: <http://www.usav.admin.ch>>> Protezione degli animali